


| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 20/09/2017 | 16 | CIV |

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

INAIL

**Regolamento
del Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza**

Roma, 20 settembre 2017



| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 20/09/2017 | 16 | CIV |

CAPO I
NORME PRELIMINARI

ART. 1

(Campo di applicazione)

1.- Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna, le modalità e le strutture con cui il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INAIL (di seguito denominato CIV) esercita le proprie funzioni in conformità alle disposizioni normative, con particolare riferimento all'art.3, comma 4, del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni.

2. - Il presente Regolamento disciplina altresì le riunioni del CIV, le attribuzioni del Presidente del CIV (di seguito denominato Presidente) la costituzione e il funzionamento delle Commissioni consiliari e del Comitato di Coordinamento, di cui all'art. 59 nonché i rapporti con l'Organismo Indipendente di Valutazione delle performance, con il Comitato Scientifico per la Ricerca ed il Responsabile dell'anticorruzione e trasparenza.

ART. 2

(Articolazione e strutture)

1. - Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e al fine di rendere efficace la propria attività, il CIV:

- istituisce al proprio interno Commissioni consiliari permanenti e temporanee nei modi e con i compiti successivamente indicati e ne prevede il loro coordinamento organizzativo in conformità a quanto fissato nel successivo art. 59;
- dispone della Segreteria tecnica del CIV (di seguito denominata Segreteria CIV), quale Struttura adeguata per qualità professionale e autonomia elaborativa, al fine di supportare le funzioni di indirizzo strategico dell'Ente, di elaborazione delle linee di indirizzo, di attività di vigilanza e di analisi dei piani pluriennali. La costituzione, l'assetto organizzativo e il fabbisogno organico della Segreteria CIV, la cui responsabilità costituisce incarico di livello dirigenziale, sono deliberati, su proposta del Presidente, dal CIV. Nella Segreteria CIV opera personale dell'Ente scelto in conformità ai criteri e con le modalità previsti dalle disposizioni in materia, sulla base di orientamenti decisi dal CIV, tra i candidati in possesso dei profili professionali e competenza adeguati alle funzioni del CIV;
- si può avvalere, per lo svolgimento delle funzioni di direzione, di programmazione strategica e di vigilanza, di un ristretto numero di esperti esterni, altamente specializzati, laddove le professionalità individuate non siano disponibili all'interno o comunque quando sia indispensabile avvalersi di un qualificato apporto professionale esterno. Gli esperti esterni sono individuati dal CIV su proposta del Presidente e gli atti gestionali agli stessi riferibili sono adottati dal Dirigente della Segreteria CIV. Si può altresì avvalere dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle performance (di seguito denominato OIV) che opera ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009 e successive modificazioni.

2.- In coerenza con la natura delle proprie funzioni, il CIV richiede al Direttore generale elaborazioni, monitoraggi e apporti specialistici.

3. - La Segreteria CIV risponde al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e, per gli aspetti funzionali, al suo Presidente ed è dotata di piena autonomia operativa rispetto agli Organi di gestione.



| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 20/09/2017 | 16 | CIV |

ART. 3

(Autonomia operativa)

1. - In attuazione del principio di autoregolamentazione affermato dall'art. 17, comma 23, della legge n. 127/1997 e successive modificazioni, il CIV determina, tenendo conto della compatibilità generale e nel rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese, le risorse finanziarie necessarie per l'espletamento delle proprie attività connesse alle finalità istituzionali.
2. - A tale scopo, il CIV provvederà a comunicare in tempo utile le relative previsioni di spesa agli Organi di gestione, per i successivi adempimenti connessi alla formulazione del progetto di bilancio di previsione e del budget annuale.
3. - Le determinazioni di spesa conseguenti alle risorse finanziarie previste dal budget annuale sono assunte dal Dirigente della Segreteria CIV.

CAPO II

LA FUNZIONE DI INDIRIZZO

ART. 4

(Programmi e linee di mandato)

1. Il CIV, di norma entro quattro mesi dall'insediamento, predispone e delibera il Documento programmatico generale (denominato Linee di Mandato), con il quale fissa gli obiettivi strategici da raggiungere nel corso del mandato.
2. Il predetto Documento, ferma restando la sua valenza pluriennale, potrà essere aggiornato e integrato dal CIV.

ART. 5

(Relazione programmatica)

1. Sulla base del Documento programmatico generale di cui all'articolo precedente, il CIV annualmente, di norma entro il 20 aprile, determina con la Relazione programmatica gli obiettivi strategici triennali; su tali obiettivi gli Organi di gestione predispongono:
 - il bilancio di previsione annuale;
 - il programma direzionale annuale con proiezione pluriennale;
 - i piani pluriennali dell'Ente.
2. La Relazione programmatica costituisce parte integrante del Bilancio di previsione.

ART. 6

(Linee di indirizzo)

1. Il CIV delibera specifiche Linee di indirizzo per singole Missioni e Programmi.
2. Tali linee di indirizzo costituiscono coerente articolazione del Documento programmatico generale e di declinazione della Relazione programmatica.

CAPO III

LA FUNZIONE DI VIGILANZA

ART. 7

(Finalità)

1. L'attività di vigilanza del CIV è finalizzata ad accertare la coerenza dell'attività dell'Istituto con la missione istituzionale, la realizzazione degli obiettivi strategici, la



| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 20/09/2017 | 16 | CIV |

corretta ed economica gestione delle risorse nonché la conformità della gestione stessa rispetto agli atti di indirizzo e di programmazione del CIV.

2. Il CIV delibera gli indirizzi per la redazione del Bilancio sociale.

3. Il CIV, inoltre, elabora periodicamente il Rapporto da presentare alle Parti sociali e alle Istituzioni sugli obiettivi e sulle eventuali criticità riscontrate.

ART. 8

(Atti di vigilanza)

Il CIV, nell'espletamento della funzione di vigilanza, delibera apposite Linee finalizzate a riallineare l'attività di gestione nei casi in cui la stessa risulti discostarsi dagli atti assunti nell'esplicazione della funzione di indirizzo.

ART. 9

(Strumenti per la vigilanza)

1. - Per attuare la propria funzione di vigilanza, il CIV acquisisce i dati e gli elementi relativi alla complessiva attività di gestione dell'Istituto avvalendosi delle strutture di cui all'art. 2.

2. - Per l'esercizio di tale funzione, il CIV esamina:

- le determinazioni assunte dal Presidente dell'Istituto con la relativa documentazione di supporto, nonché le determinazioni e le circolari adottate dal Direttore Generale;
- le relazioni trimestrali sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario;
- le relazioni su particolari tematiche richieste agli Organi di gestione;
- le informative richieste agli Organi di gestione;
- le relazioni del Collegio dei Sindaci e le segnalazioni del Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo;
- le risultanze dell'attività dell'OIV;
- le problematiche evidenziate dai Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali e dai Comitati Consultivi Provinciali.

ART. 10

(Inottemperanza agli indirizzi)

1. - La eventuale mancata osservanza, da parte degli Organi di gestione, agli indirizzi del CIV dà luogo ad un confronto con il Presidente dell'Istituto, il Direttore Generale, per verificarne le cause ed i percorsi di soluzione. Di tale esigenza di confronto, il CIV ne dà comunicazione al Collegio dei Sindaci e al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo.

2. - Nel caso persista l'inottemperanza, la stessa è dal CIV valutata anche ai fini della segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri vigilanti, alla Commissione Parlamentare di controllo Enti Previdenziali.

CAPO IV

APPROVAZIONE DEI BILANCI, DEI PIANI PLURIENNALI E DEI CRITERI GENERALI DEI PIANI DI INVESTIMENTO E DISINVESTIMENTO

ART. 11

(Bilancio preventivo e Conto consuntivo)

1. - Il procedimento per l'approvazione del bilancio preventivo, delle eventuali variazioni e del conto consuntivo è regolato dalle disposizioni di cui ai commi seguenti.



| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 20/09/2017 | 16 | CIV |

2. - Il bilancio preventivo e il conto consuntivo determinati dal Presidente dell'Istituto sono corredati dalla prevista documentazione di supporto, dalla relazione di accompagnamento nonché dalla Relazione del Collegio dei Sindaci

3. - Il CIV valuta e approva in via definitiva il bilancio preventivo e le sue variazioni, nonché il conto consuntivo, entro 60 giorni dalla determina del Presidente dell'Istituto, così come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479, e successive modificazioni.

ART. 12

(Piani pluriennali e criteri generali di investimento e disinvestimento)

I piani pluriennali di attività ed ogni altro documento di valenza strategica nonché i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento determinati dal Presidente dell'Istituto sono approvati dal CIV entro sessanta giorni dalla loro deliberazione.

ART. 13

(Piano della Performance e Relazione sulla performance)

Il CIV, sulla base della proposta del Presidente dell'Istituto, esprime parere propedeutico all'adozione sia del Piano che della Relazione sulla Performance.

ART. 14

(Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza)

Il CIV, sulla base della proposta del Presidente dell'Istituto, esprime parere propedeutico all'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

ART. 15

(Piano triennale di azioni positive)

Il CIV, sulla base della proposta del Presidente dell'Istituto, esprime parere propedeutico all'adozione del Piano triennale di azioni positive.


ART. 16

(Non concordanza fra gli Organi)

1. - Il CIV, in caso di non concordanza sul progetto di bilancio preventivo, sul conto consuntivo, sui piani pluriennali e sui criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento determinati dal Presidente dell'Istituto, rinvia a quest'ultimo gli atti medesimi esplicitando i motivi del dissenso.

2. - Ove il Presidente dell'Istituto non ritenga di adeguarsi alle osservazioni del CIV, il Presidente sottopone al CIV stesso la decisione di trasmettere, previa comunicazione al Presidente dell'Istituto, i relativi atti al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali perché provveda ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 479/1994 e successive modificazioni.

3. - Nelle more dell'intervento decisorio del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali potranno comunque essere sollecitamente ricercate soluzioni funzionali alla approvazione degli atti di cui al comma 1, da comunicare, in caso di esito positivo, allo stesso Ministro.



| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 20/09/2017 | 16 | CIV |

CAPO V
DESIGNAZIONI E PARERI DI COMPETENZA DEL CIV

ART. 17

(Nomina del Presidente dell'Istituto)

1. - Il CIV partecipa al procedimento di nomina del Presidente dell'Istituto con le modalità previste dalle disposizioni di legge. In particolare il CIV, ricevuta la proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali provvede alla formulazione del parere che trasmette al Ministro stesso, previo confronto con il candidato.

2. - Il CIV provvede, altresì, almeno 30 giorni prima della naturale scadenza - ovvero entro 10 giorni dall'anticipata cessazione del Presidente dell'Istituto - a informare il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare.

ART. 18

(Designazione esperto del Comitato scientifico)

Il CIV, su proposta del Presidente, designa un esperto, di elevata qualificazione tecnico-scientifica e adeguata esperienza, quale componente del Comitato Scientifico.

ART. 19

(Nomina dell'OIV)

Il CIV, d'intesa con il Presidente dell'Istituto, concorre alla nomina dei componenti dell'OIV.

CAPO VI
RAPPORTI INTERNI ED ESTERNI

ART. 20

(Incontri con altri Organi)

Nel rispetto della distinzione dei ruoli e al fine di realizzare rapporti di confronto sistematico, il CIV si attiva per promuovere incontri congiunti con il Presidente dell'Istituto, il Direttore Generale e gli altri Organi dell'Istituto.

ART. 21

(Rapporti con l'OIV)

1. - Il CIV può chiedere direttamente all'OIV analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione, indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni; inoltre, riceve direttamente dall'OIV le risultanze delle analisi effettuate, con relazioni generali periodiche, rapporti, note tecniche e proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

2. - Il CIV trasmette all'OIV, per lo svolgimento dei compiti attribuitigli, tutta la documentazione inerente alle decisioni assunte, nonché quant'altro ritenuto utile dal CIV stesso.

ART. 22

(Rapporti con i Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali e con i Comitati Consultivi Provinciali)

1. - I Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali e i Comitati Consultivi Provinciali costituiscono per il CIV punto di riferimento privilegiato per l'applicazione a livello locale, secondo le loro prerogative, delle decisioni del CIV.



| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 20/09/2017 | 16 | CIV |

2. - Il CIV, anche al fine di attuare il principio di cui al comma precedente e, quindi, promuovere forme di partecipazione e coinvolgimento dei predetti organismi territoriali:

- diffonde tempestivamente tramite la Segreteria CIV ogni delibera e ordine del giorno che, all'occorrenza, saranno accompagnati da un quadro informativo, redatto dalla Segreteria medesima;
- consulta i Coordinatori e i Vice Coordinatori dei Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali e i Comitati Consultivi Provinciali sulle linee di indirizzo che il CIV intende fornire agli Organi di gestione;
- coinvolge periodicamente i Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali e i Comitati Consultivi Provinciali su argomenti specifici o su temi generali di particolare rilievo per le scelte strategiche dell'Istituto.

3. - Il CIV si rende disponibile a partecipare alle riunioni dei Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali e dei Comitati Consultivi Provinciali attraverso la presenza di uno o più dei suoi componenti, delegati dal Presidente. A tal fine verrà acquisita dal CIV la documentazione inerente all'attività dei predetti Organismi Territoriali, secondo quanto previsto dal "Regolamento per il funzionamento dei Comitati Consultivi Provinciali e dei Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali".

ART. 23

(Rapporti tra i CIV)

Al fine di coordinare l'applicazione normativa per le materie di comune interesse e nell'obiettivo di favorire sinergie, il CIV attiva confronti con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS ricercando organiche intese prima dell'assunzione delle proprie autonome decisioni.

ART. 24

(Rapporti con le Istituzioni)

Il CIV - e per esso il Presidente - in qualità di organo di direzione e programmazione strategica in ogni momento può rivolgersi alle Istituzioni per informarle della propria attività e delle proprie decisioni, per sollecitare interventi istituzionali, per avanzare suggerimenti e proposte inerenti al funzionamento dell'Istituto.

ART. 25

(Rapporti con la Commissione Parlamentare di Controllo)

Le decisioni più significative assunte dal CIV nell'esercizio della funzione di vigilanza devono essere allegate alla relazione annuale alla Commissione parlamentare di controllo prevista dall'art. 56 della legge n. 88/1989.

ART. 26

(Altri rapporti)

1. - Il CIV, può inoltre attivare programmi di consultazioni, organizzando incontri con:
 - le organizzazioni dei datori di lavoro, del lavoro autonomo e dei lavoratori dipendenti, con i loro Istituti di patrocinio, gli Organismi Paritetici in materia e, in particolare, con le parti sociali presenti nel CIV nelle loro articolazioni centrali o territoriali;
 - il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
 - i sindacati aziendali dei lavoratori e le rappresentanze professionali interne;



| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 20/09/2017 | 16 | CIV |

- il Comitato amministratore fondo autonomo speciale per l'assicurazione contro gli infortuni domestici;
- il Comitato amministratore del fondo per le vittime dell'amianto.

CAPO VII **ELEZIONE E FUNZIONI DEL PRESIDENTE**

ART. 27

(Insediamento)

Il CIV è convocato, in accordo con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali o di un suo delegato, entro 15 giorni dalla data di notifica del decreto di nomina, dal Consigliere più anziano.

ART. 28

(Elezione del Presidente e del Consigliere delegato a sostituirlo)

1. - Il CIV, nella sua prima seduta, elegge il Presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti. La nomina è deliberata a scrutinio segreto ed a maggioranza dei componenti il CIV stesso. Le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta la prescritta maggioranza.
2. - Su proposta del Presidente, il CIV, tenuto conto del criterio di pariteticità di cui al secondo periodo dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni, elegge a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti il Consigliere delegato a sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, che assume la denominazione di "Vice Presidente".

ART. 29

(Attribuzioni del Presidente)

1. - Il Presidente convoca e presiede il CIV, stabilisce l'ordine del giorno da sottoporre al suo esame, accerta la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, partecipa le eventuali comunicazioni, coordina e riassume la discussione, pone in votazione le proposte di deliberazione e ne proclama l'esito, dichiara sciolta la seduta.
2. Il CIV è altresì convocato dal Presidente, qualora lo richiedano per iscritto almeno un terzo dei Consiglieri. In questo caso, vengono iscritti all'ordine del giorno gli argomenti esposti nella richiesta stessa.
3. - Il Presidente rappresenta il CIV all'interno e all'esterno dell'Istituto.
4. Il Presidente può convocare, collegialmente, a gruppi o individualmente, i Presidenti dei Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali e i Presidenti dei Comitati Consultivi Provinciali periodicamente o comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario. Potrà altresì convocare i Presidenti dei Comitati di una Regione, a seguito di richiesta avanzata dal Coordinatore regionale previsto dall'art. 12 del "Regolamento per il funzionamento dei Comitati Consultivi Provinciali e dei Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali" ovvero su richiesta di un terzo dei Presidenti dei Comitati della Regione stessa; nel caso il relativo ordine del giorno sarà formulato anche sulla base delle proposte segnalate.



| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 20/09/2017 | 16 | CIV |

CAPO VIII
NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CIV

ART. 30

(Presidente dell'Istituto)

Il Presidente dell'Istituto può assistere alle sedute del CIV.

ART. 31

(Direttore Generale)

1. - Il Direttore Generale può assistere alle sedute del CIV.
2. - Il Direttore Generale, in relazione a questioni particolari all'ordine del giorno, può farsi assistere dai responsabili delle Strutture amministrative e professionali della Direzione Generale. I responsabili delle Strutture amministrative e professionali della Direzione generale lasciano la seduta dopo aver fornito le informative richieste.
3. - Il Presidente, anche su indicazione di un singolo Consigliere, può chiedere al Direttore Generale che su specifiche questioni all'ordine del giorno siano forniti chiarimenti e informative ulteriori da parte dei responsabili delle Strutture amministrative e professionali o dei loro sostituti.

ART. 32

(Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo e Collegio dei Sindaci)

1. - Il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo dell'Istituto partecipa alle sedute del CIV.
2. - I componenti del Collegio sindacale partecipano alle sedute del CIV. Essi possono altresì assistere alle sedute delle Commissioni Istituite dal CIV stesso.

ART. 33

(Altre presenze)

1. - Alle sedute possono essere invitati dal Presidente componenti dell'OIV, i Coordinatori regionali dei Comitati Consultivi Provinciali nonché gli esperti esterni ai quali siano stati conferiti incarichi dagli Organi dell'Istituto. In tali casi la presenza ai lavori del CIV sarà limitata alla trattazione degli argomenti specifici.
2. - I convocati di cui al comma precedente dovranno, in ogni caso, lasciare la seduta prima della votazione.

ART. 34


(Assenze)

1. - Ai fini di garantire la regolare funzionalità dei lavori, i componenti del CIV impossibilitati a prendere parte a una riunione devono informarne tempestivamente il Presidente ovvero la Segreteria CIV.
2. - Il Presidente, all'inizio di ogni seduta, dà comunicazione delle assenze e dei relativi motivi di giustificazione.
3. - Nel caso in cui un Consigliere per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non partecipi alle riunioni del CIV, il CIV stesso attiva le procedure informative nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 35

(Riunioni)

1. - Le riunioni del CIV non sono pubbliche e si possono tenere anche in videoconferenza. Il collegamento telematico deve essere predisposto in modo da garantire la riservatezza delle riunioni.


9

| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 20/09/2017 | 16 | CIV |

2. - Alle riunioni del CIV assistono, con la funzione di supporto tecnico ai lavori, il Dirigente e i responsabili degli Uffici della Segreteria CIV, che possono essere coadiuvati da altri funzionari della Segreteria medesima.

3. - In via eccezionale, e per motivi particolari, il CIV può stabilire, anche su richiesta di un solo Consigliere e su proposta del Presidente, che la riunione sia riservata ai soli componenti del CIV stesso, ai componenti del Collegio dei Sindaci, al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo dell'Istituto, al Presidente dell'Istituto e al Direttore Generale. Sono tenute in via riservata le sedute di discussione e la relativa votazione in merito alla proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di nomina del Presidente dell'Istituto e comunque le sedute che riguardano la valutazione dell'operato delle persone.

4. - In tali casi le funzioni di segreteria di cui al successivo art. 49 sono esercitate dal più giovane di età tra i Consiglieri presenti alla riunione, il quale provvede alla stesura del relativo processo verbale. Il Presidente può disporre che la discussione sia registrata e che la registrazione sia eventualmente segretata.

5. - Il processo verbale della riunione riservata è letto e approvato nella stessa riunione ovvero, in caso di impossibilità, in successiva riunione che, con riferimento a tale argomento, sarà del pari riservata.

ART. 36

(Sede e modalità di convocazione)

1. - Il CIV si intende convocato, di norma, presso la sede legale dell'Istituto in Roma.

2. - Le riunioni possono essere motivatamente convocate in sede diversa.

3. - La convocazione deve essere fatta con avviso scritto, inviato ai Consiglieri, al Presidente dell'Istituto, al Direttore generale, ai componenti del Collegio dei Sindaci e al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo.

4. - L'avviso di convocazione deve essere spedito all'indirizzo prefissato dai destinatari tramite posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo o sistema di comunicazione che assicuri la prova dell'avvenuta spedizione e consenta un riscontro dell'avvenuta ricezione, non meno di sette giorni prima delle riunioni o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

5. - Gli avvisi devono contenere l'indicazione del giorno e dell'ora fissati per la riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

6. - E' equipollente all'avviso di convocazione l'indicazione, verbalizzata, relativa alla data della successiva riunione e agli argomenti da trattare fatta in seduta dal Presidente. In tal caso i Consiglieri assenti devono essere convocati con le modalità di cui ai precedenti commi.

ART. 37

(Documentazione)

1. - La documentazione concernente gli argomenti da trattare deve essere disponibile in forma digitale, di norma contestualmente all'avviso di convocazione. Eccezionalmente, ove non sia stato possibile l'invio entro tale termine, la documentazione può essere distribuita appena disponibile o all'inizio della riunione; in tali casi il CIV valuterà, in base all'urgenza dell'argomento, se assumere la conseguente deliberazione o rinviarla alla seduta successiva. La documentazione concernente gli argomenti aggiunti di cui al successivo art. 40 viene distribuita nel corso della riunione.

2. - Per gli argomenti di particolare riservatezza il Presidente può disporre la distribuzione della documentazione all'inizio, ovvero in corso di riunione, nonché il



| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 20/09/2017 | 16 | CIV |

ritiro della stessa al termine della relativa discussione. E' altresì ammesso, in via del tutto eccezionale, e in via ordinaria per le comunicazioni, riferire verbalmente.

3. - Il Presidente, anche su istanza di un singolo Consigliere, può avanzare all'Organo competente motivata richiesta di relazione suppletiva su specifici argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 38

(Validità delle riunioni)

1. - Per la validità delle riunioni occorre la presenza della metà più uno dei Consiglieri del CIV.

2. - Se nel giorno stabilito per la riunione all'ora prefissata non è presente la maggioranza dei predetti Consiglieri, il Presidente, trascorsi trenta minuti, può dichiarare deserta la riunione e la rinvia ad altro giorno rispettando quanto previsto al precedente art. 36.

3. - La verifica del numero legale deve essere fatta dal Presidente all'inizio della seduta, coadiuvato dal Segretario, e può essere effettuata nel corso della seduta su iniziativa del Presidente stesso o su richiesta di un Consigliere del CIV, ovvero di un componente del Collegio dei Sindaci o del Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo.

4. - Al fine della verifica costante del numero legale ogni Consigliere che si assenta dalla riunione deve comunicarlo al Segretario della seduta; analogamente in caso di eventuale successivo rientro.

5. - Quando la riunione non può avere luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, quelli degli assenti e l'ora in cui è dichiarata deserta la riunione.

ART. 39

(Discussione)

1. - Chiunque intenda prendere la parola deve preventivamente farne richiesta al Presidente, il quale stabilisce il turno da seguire nella discussione.

2. - In merito ai singoli argomenti, ciascun Consigliere può intervenire, di norma, una sola volta e l'intervento deve svolgersi entro il termine massimo di dieci minuti; per la discussione di argomenti di particolare complessità il Presidente può consentire il superamento del citato limite.

3. - Ha diritto di precedenza la mozione d'ordine, che può essere illustrata dal presentatore appena esaurito l'intervento in corso.

4. - Sulla mozione d'ordine è ammesso un solo intervento contrario, nonché uno favorevole prima di procedere alla relativa votazione.

ART. 40

(Oggetto della discussione)

1. - Non si può discutere né deliberare su questioni che non siano all'ordine del giorno.

2. - In casi eccezionali e urgenti di comprovata necessità è ammessa la mera trattazione di singoli argomenti aggiunti all'ordine del giorno qualora il Presidente di sua iniziativa, o su proposta anche di un solo Consigliere del CIV, ne faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la richiesta stessa sia accolta da due terzi dei presenti e, in ogni caso, da un numero non inferiore alla maggioranza dei Consiglieri.

3. - In qualsiasi momento della seduta il Presidente di sua iniziativa, o su proposta anche di un solo Consigliere, può richiedere che, al fine di un loro eventuale accoglimento, siano discussi uno o più ordini del giorno. La richiesta per avere seguito deve essere accolta da due terzi dei presenti e, in ogni caso, da un numero non

| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 20/09/2017 | 16 | CIV |

inferiore alla maggioranza dei Consiglieri; in tal caso potrà produrre mutamenti nell'ordine dei lavori già fissato.

ART. 41

(Cronologia delle materie all'ordine del giorno)

1. - La cronologia della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere decisa dal CIV qualora il Presidente di sua iniziativa, o su proposta di uno o più Consiglieri, ne faccia richiesta all'inizio della riunione e questa sia accolta dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.
2. - Il Presidente può proporre lo stralcio dall'ordine del giorno o il rinvio di uno o più argomenti, informando delle ragioni il CIV il quale accoglie o respinge la proposta stessa a maggioranza dei presenti.

ART. 42

(Modalità delle deliberazioni)

1. - Per l'approvazione delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
2. - Quando non venga raggiunta la suddetta maggioranza il provvedimento proposto è respinto.
3. - In caso di parità tra i voti favorevoli e la somma dei voti contrari e delle astensioni prevale il voto del Presidente.
4. - Non sono computabili nel numero necessario per la validità della deliberazione i Consiglieri che lasciano la seduta prima della votazione.
5. - Il CIV, per meglio motivare le proprie deliberazioni, può fare proprie le conclusioni delle Commissioni, che, nel caso, fanno parte integrante e sostanziale della deliberazione assunta.

ART. 43

(Modalità delle votazioni)

1. - Le votazioni, avvengono in forma palese e pubblica, salvi i casi in cui le disposizioni di legge o regolamento non prevedano lo scrutinio segreto.
2. - Il Presidente, oltre che nei casi previsti da specifiche disposizioni di leggi o regolamento, può disporre che le votazioni avvengano per appello nominale. Si procede altresì alla votazione per appello nominale quando lo richieda prima dell'inizio della votazione stessa un terzo dei Consiglieri presenti.
3. - Ciascun componente ha diritto di fare una breve dichiarazione prima dell'inizio della votazione.
4. - Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla comunicazione dell'esito della votazione stessa.
5. - Il voto in forma palese e pubblica è soggetto a riprova se richiesta, anche da uno solo dei Consiglieri presenti, prima della comunicazione dell'esito della votazione.

ART. 44

(Votazioni a scrutinio segreto)

1. - La votazione è effettuata a scrutinio segreto nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento ovvero su proposta del Presidente o di un terzo dei Consiglieri presenti.
2. - In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente è assistito da due scrutatori da lui scelti, di volta in volta, tra i Consiglieri del CIV.
3. - Il Presidente, ove prima dello spoglio delle schede accerti irregolarità, deve annullare la votazione e disporre l'immediato rinnovo.



| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 20/09/2017 | 16 | CIV |

ART. 45

(Ordine di votazione)

1. - La votazione si fa prima sugli eventuali emendamenti e poi sull'intero schema del provvedimento proposto.
2. - Ove siano stati presentati più emendamenti a uno stesso testo deliberativo, essi sono posti ai voti iniziando da quelli che più si allontanano dal testo originario; prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi.
3. - Qualora il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti, aventi ciascuna un proprio significato logico e un autonomo valore normativo, può essere richiesta al Presidente la votazione per parti separate. Il CIV sulla richiesta decide a maggioranza dei presenti.
4. - Gli ordini del giorno non sono suscettibili di essere distinti e votati per parti, fatto salvo il caso di parere favorevole del singolo proponente o di tutti i proponenti; possono invece essere assoggettati ad emendamenti.

ART. 46

(Astensione obbligatoria)

1. - I Consiglieri del CIV e gli aventi diritto ad assistere debbono allontanarsi dalla sala delle riunioni durante la discussione e la votazione quando si tratti di liti o interessi personali, intendendosi per tali anche quelli eventualmente connessi a cariche rivestite presso altri Enti o Società, anche per interposta persona; la presente previsione non riguarda il caso di interessi di categorie che abbiano la rappresentanza nell'Organo; devono altresì allontanarsi quando si tratti di interessi del coniuge nonché di propri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado.
2. - I casi di incompatibilità sono resi noti dagli interessati con dichiarazione da inserire nel processo verbale.
3. - Ai soli fini della validità della riunione è considerato presente il Consigliere che si allontana dopo aver dichiarato di trovarsi in una situazione di incompatibilità.
4. - Anche il Segretario della seduta e gli altri funzionari a qualsiasi titolo invitati alla riunione devono allontanarsi dalla sala qualora vengano a trovarsi nelle situazioni di cui ai commi precedenti.

ART. 47

(Formazione e contenuti del processo verbale)

1. - Il processo verbale riporta per ciascuna seduta:
 - l'intestazione dell'Organo, la data, il luogo, l'ora di apertura e di chiusura della riunione;
 - gli estremi dell'atto di convocazione;
 - l'ordine del giorno, con specifica indicazione degli argomenti aggiunti di cui all'art. 40;
 - l'elenco dei presenti con l'indicazione di chi ha presieduto la seduta, di chi ha svolto le funzioni di Segretario nonché di chiunque vi abbia partecipato;
 - il resoconto sommario della discussione distinto per argomento, con le procedure e l'esito delle votazioni, le dichiarazioni integrali degli intervenuti su richiesta degli stessi;
 - il testo integrale degli atti approvati, anche mediante rinvio ad allegati.

| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 20/09/2017 | 16 | CIV |

2. - La registrazione fonica e il resoconto stenografico, la cui trascrizione è effettuata dalla struttura centrale di supporto agli Organi, costituiscono mezzi per la redazione del verbale.

3. - Il processo verbale è redatto da chi ha svolto le funzioni di Segretario della seduta e viene sottoscritto, dopo l'approvazione, da chi ha presieduto la riunione e da chi ha redatto il verbale stesso.

4. - Il processo verbale, gli atti preparatori delle deliberazioni e i relativi stralci sono riservati. Ne può essere data copia all'esterno soltanto nei casi previsti dalle norme vigenti, fatta salva diversa, motivata decisione del CIV.

5. - Le deliberazioni del CIV sono rese pubbliche attraverso pubblicazione negli atti ufficiali dell'Istituto, salvo che non ricorrano motivi di opportunità e di pregiudizio per gli interessi dell'Istituto stesso o di terzi e che non siano state assunte in seduta riservata.

ART. 48

(Approvazione del processo verbale)

1. - Il processo verbale è distribuito al CIV, di norma, nella prima seduta successiva e viene approvato nella seduta seguente a quella di distribuzione.

2. - In sede di approvazione del processo verbale non si può riaprire la discussione sugli argomenti che ne formano oggetto.

3. - Gli eventuali rilievi possono riguardare il contenuto degli interventi svolti, l'indicazione del voto e dei motivi del medesimo, la conformità del verbale ai fatti avvenuti e al significato delle parole pronunciate.

4. - Degli eventuali chiarimenti o precisazioni richiesti dai singoli Consiglieri è dato atto nel verbale di approvazione.

5. - Le precisazioni e i chiarimenti richiesti, confrontati eventualmente con i mezzi di cui al precedente art. 47, vengono riportati nel verbale, che solo dopo l'approvazione diviene definitivo.

6. - Il processo verbale, come sopra redatto e approvato, con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario, ovvero di chi ha svolto tali funzioni, fa piena prova delle dichiarazioni delle parti intervenute e degli altri fatti avvenuti nel corso della seduta.

7. - Il processo verbale viene altresì siglato in ogni foglio dal Presidente e dal Segretario, ovvero da chi ha svolto tali compiti, e viene conservato in originale.

ART. 49

(Il Segretario del CIV)

1. - Le funzioni di Segretario del CIV sono esercitate dal Dirigente della struttura centrale di supporto agli Organi ovvero da chi lo sostituisce nella carica.

2. - Il Segretario può essere coadiuvato da addetti della struttura centrale di supporto agli Organi.


CAPO IX

COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 50

(Istituzione delle Commissioni)

1. - Il CIV istituisce, a maggioranza dei suoi Consiglieri, Commissioni consiliari permanenti o temporanee, con il compito di procedere, prima della discussione in sede di CIV, all'esame degli argomenti da sottoporre all'Organo stesso, in attuazione di principi di funzionalità e produttività, di semplificazione e snellezza amministrativa.



14

| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 20/09/2017 | 16 | CIV |

2. - La composizione, la nomina e le modalità di funzionamento delle Commissioni Consiliari sono stabilite dal CIV.

3. - Le Commissioni temporanee soddisfano, in base a specifici progetti, particolari esigenze connesse alla realizzazione di obiettivi con scadenza prefissata e con l'indicazione della data prevista per l'ultimazione dei lavori.

Art. 51

(Riunioni congiunte)

1. - Per particolari tematiche di competenza trasversale, su decisione del Presidente assunta anche su segnalazione dei Presidenti di Commissione, possono aver luogo riunioni congiunte di più Commissioni, presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente.

2. - Ai fini della valida costituzione delle sedute congiunte, deve partecipare almeno la maggioranza dei componenti di ciascuna Commissione.

ART. 52

(Funzioni delle Commissioni)

1. - Le Commissioni consiliari, che costituiscono un'articolazione funzionale del CIV, svolgono compiti di conoscenza, approfondimento, studio, istruttoria e proposta.

2. - La programmazione delle attività delle Commissioni è definita di concerto con il Comitato di Coordinamento.

3. I temi di lavoro sono assegnati dal Presidente che ne dà comunicazione al CIV nella prima seduta utile.

ART. 53

(Composizione delle Commissioni)

1. - La composizione delle Commissioni viene deliberata dal CIV, su proposta nominativa del Presidente, formulata tenendo conto del criterio di pariteticità di cui al secondo periodo dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni.

2. - Per ogni Consigliere è previsto uno o più componenti supplenti, appartenenti alla stessa area di rappresentanza (lavoratori dipendenti, datoriale/lavoratori autonomi). I supplenti possono partecipare a tutte le riunioni. In caso di sostituzione effettiva del componente assente, ne acquisiscono tutti i diritti. L'incarico di presiedere le Commissioni consiliari è conferito, contestualmente alla nomina dei componenti, dal CIV su proposta del Presidente.

3. - Il Presidente di ciascuna Commissione, di volta in volta, individua tra i componenti titolari, il Consigliere cui affidare la funzione di presidenza in caso di sua assenza.

4. - Alle sedute delle Commissioni, previa autorizzazione del Presidente, possono assistere i Consiglieri di altra Commissione che reputino utile, per l'incarico assegnatogli, l'approfondimento tematico oggetto della riunione.


5. - Le Commissioni possono chiedere al Direttore Generale - tramite il Presidente - di avvalersi di Dirigenti, Funzionari e Professionisti competenti per le materie da trattare, i quali partecipano alle sedute delle Commissioni stesse con funzioni referenti.

6. - Qualora sia ritenuto indispensabile, le Commissioni possono chiedere altresì al Presidente di avvalersi di professionalità esterne.

Art. 54

(Partecipazione del Presidente alle Commissioni)

1. - Il Presidente può partecipare alle riunioni delle Commissioni consiliari, integrandone in tal caso la composizione ai soli fini della valida costituzione delle sedute.



15

| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 20/09/2017 | 16 | CIV |

2. - I Presidenti delle Commissioni, anche su richiesta di uno dei Componenti, possono invitare il Presidente a partecipare alle riunioni delle Commissioni stesse.

ART. 55

(Attività delle Commissioni)

1. - L'attività di segreteria di ciascuna Commissione per quanto concerne le convocazioni, è assicurata, sulla base delle specifiche attribuzioni, dalla Segreteria CIV che provvede altresì alla registrazione delle relative presenze e dei temi trattati, nonché a fornire ai partecipanti adeguata documentazione e la necessaria collaborazione.

ART. 56

(Conclusioni delle Commissioni)

1. - Le conclusioni dei lavori delle Commissioni sono formalizzate con documento scritto avente valore istruttorio, nel quale devono essere evidenziate eventuali opinioni contrastanti. Ove tale documento sia approvato, lo stesso può essere accompagnato da una proposta di deliberazione o di ordine del giorno. Qualora venga allegato alla decisione assunta dal CIV per formarne parte integrante e sostanziale, da esso viene eliminato qualsiasi riferimento ai lavori della Commissione, alle sottoscrizioni e alla registrazione di eventuali opinioni contrastanti.

2. - Di norma il Presidente della Commissione ovvero altro Consigliere da lui delegato relaziona al CIV sulle conclusioni concernenti i singoli argomenti, sulle relative motivazioni e sulle eventuali proposte.

ART. 57

(Durata in carica delle Commissioni)

1. - Il CIV effettua a metà consiliazione una verifica delle Commissioni e della loro composizione. Tuttavia modifiche delle Commissioni stesse e dei loro componenti possono essere deliberate anche al di fuori della scadenza di cui sopra.

ART. 58


(Modalità di funzionamento)

1. - Le Commissioni operano in piena autonomia funzionale nell'ambito del programma di attività definito dal CIV e secondo le modalità attuative individuate dal Comitato di Coordinamento.

2. - Il Presidente di ciascuna Commissione comunica al Segretario della Commissione e alla Segreteria del CIV la data di convocazione della Commissione e l'ordine del giorno, tenendo conto, ai fini del contenimento dei costi di gestione, del calendario dei lavori del CIV e delle altre Commissioni.

3. - I termini temporali e le modalità di convocazione sono quelli previsti dal precedente articolo 36 per le convocazioni del CIV. L'avviso di convocazione, inviato tramite posta elettronica con conferma di recapito, è firmato dal Presidente o d'ordine di quest'ultimo dal Segretario della Commissione con indicazione dell'ordine del giorno.

4. - Ai fini della valida costituzione delle sedute, deve partecipare almeno la maggioranza dei componenti di ciascuna Commissione; la presenza viene certificata dalla firma sul foglio delle presenze tenuto dal Segretario della Commissione. Il Consigliere è tenuto a dare comunicazione dell'eventuale assenza al Segretario della Commissione almeno 24 ore prima della riunione.



| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 20/09/2017 | 16 | CIV |

5. - La partecipazione alle Commissioni consiliari è possibile anche in videoconferenza. Il collegamento telematico deve essere predisposto in modo da garantire la riservatezza delle riunioni.

6. - Per ciascuna Commissione consiliare sono nominati dal Dirigente della Segreteria CIV, su indicazione del Presidente, un Segretario di Commissione e un funzionario supplente.

7. - Il Segretario di Commissione sottoscrive, unitamente al Presidente della Commissione, i documenti con cui si conclude l'esame dei singoli argomenti.

ART. 59

(Comitato di Coordinamento delle Commissioni)

1. - Il Presidente, il Vice Presidente e i Presidenti delle Commissioni permanenti costituiscono il Comitato di Coordinamento. Alle riunioni del Comitato di Coordinamento, partecipa il Dirigente della Segreteria tecnica del CIV e, se ritenuto opportuno dal Presidente e/o dai Presidenti delle Commissioni, anche i segretari delle Commissioni stesse.

2. Il Comitato di Coordinamento è presieduto dal Presidente che lo convoca ogni qualvolta lo ritenga necessario e, di norma, il giorno precedente alle sedute del CIV in orario antecedente allo svolgimento dell'attività delle Commissioni. Il Comitato ha funzioni di programmazione delle attività del CIV e delle Commissioni, nonché di supporto consultivo su materie e argomenti che, di volta in volta, il Presidente riterrà di sottoporre.

3. - L'attività del Comitato di Coordinamento è equiparata a quella delle Commissioni permanenti. Le funzioni di Segretario sono assicurate dal Responsabile della Segreteria tecnica del CIV.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60

(Disposizioni finali)

1. - Il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti il previgente Regolamento, adottato con deliberazione n. 16 del 6 novembre 2013, come modificato con delibera n. 8 del 6 agosto 2014, ed entra in vigore con effetto immediato a seguito dell'approvazione da parte del CIV.

